

ANCE | PALERMO



FILCA  **CISL**
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI

CGIL



FENEALUIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL

ANCE PALERMO

**Art. 1
ORARIO DI LAVORO**

L'orario di lavoro e' regolato dall'art.5 del CCNL 19/04/2010

L'orario di lavoro contrattuale, nei limiti settimanali previsti, dovrà essere ripartito su 5 giorni per settimana.

Nel caso di ripartizione dell'orario di lavoro su sei giorni lavorativi per le giornate lavorate di sabato e' dovuta ai lavoratori una maggiorazione dell'8% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL 19/04/2010.

Ai sensi dell'art. 38 comma 3 par. a) del CCNL 19/04/2010, eventuali differenziazioni dell'orario di lavoro nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali potranno essere stabilite con accordo aziendale.

Previo accordo aziendale, dove sussistono le condizioni, limitatamente ai cantieri in estensione, l'inizio dell'orario di lavoro giornaliero potrà coincidere con il raggiungimento del sito di raccolta del cantiere, individuato e comunicato dall'impresa all'apertura dello stesso.

Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia si fa riferimento all'art. 6 del CCNL 19/04/2010.

**Art. 2
INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA**

Con riferimento all'art. 23 del CCNL 19/04/2010 si intendono per lavori in alta montagna quelli eseguiti oltre i 900 metri di altezza sul livello del mare.

Ai lavoratori chiamati ad eseguire lavori oltre i 900 metri di altezza sul livello del mare verrà corrisposta, oltre alla normale retribuzione, una indennità aggiuntiva del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3, par. a) dell'art. 24 del CCNL 19/04/2010.

L'indennità di cui sopra non sarà corrisposta ai lavoratori che lavorano nel comune costituente la loro abituale dimora.

**Art. 3
INDENNITÀ PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI E IN GALLERIA**

Oltre alle indennità previste al Gruppo A) – Lavori vari dell'art. 20 del CCNL del 19 aprile 2010, agli operai che lavorano in condizioni di disagio in discariche di rifiuti solidi urbani e in impianti di depurazione, purché in esercizio va corrisposta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità del 12, 50% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) par. a) dell'art. 24.

Ai sensi dell'art. 20 del CCNL 19 aprile 2010, al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità da computarsi in misura percentuale sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3° par. a) dell'art. 24 del citato CCNL del 19 aprile 2010.

Tali indennità, per i lavori da effettuarsi nella provincia di Palermo, sono fissati nella misura massima prevista ai punti a), b) e c) del punto B) dell'art. 20 del citato CCNL.



Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristrette o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco) e' prevista un'ulteriore indennita' del 19%.

Qualora vi sia concorrenza di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall'imbocco, la misura della predetta indennita' viene elevata al 30%.

Per la verifica dell'efficienza del sistema di ventilazione e sicurezza all'interno delle gallerie, la RSU e le OO.SS. potranno chiedere un controllo almeno trimestrale, avvalendosi dell'ausilio dei tecnici di PANORMEDIL-CPT.

Al personale addetto ai lavori per la realizzazione di gallerie con la tipologia "scatolare chiuso" verranno corrisposte le medesime maggiorazioni previste per i lavori in galleria, così come descritte dall'art. 20 del CCNL del 19 aprile 2010, qualora queste lavorazioni vengano riconosciute come tali nel contratto di appalto.

Art. 4 INDENNITA' DI GUIDA

Ai lavoratori comandati alla guida di mezzi aziendali per il trasporto dei lavoratori, spetta una indennità giornaliera di guida da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3, par. a) dell'art. 24 del citato CCNL del 19 aprile 2010, pari a:

- 5% tra 30 km e 70 km
- 7% oltre 70 km

Indennità diverse possono essere concordate con accordi aziendali, fermo restando i trattamenti di miglior favore esistenti.

Le suddette indennità si applicano solo per i giorni interessati dall'effettivo servizio di guida.

Art. 5 INDENNITA' DI REPERIBILITA'

Con riferimento all'art. 38 lettera "e" del CCNL 19/04/2010, ai lavoratori cui viene richiesto per iscritto di essere reperibili al di fuori dell'orario normalmente praticato dovrà essere corrisposta una indennità da concordarsi con accordo sindacale aziendale.

Art.6 ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE – EVR

In attuazione di quanto previsto dagli artt. 12, 38 e 46 del CCNL del 19 aprile 2010, come modificati dall'accordo nazionale del 1 luglio 2014, l'EVR (elemento variabile della retribuzione) viene fissato nel 4% dei minimi in vigore alla data del 1 luglio 2015.

In sede territoriale viene concordato che il quarto indicatore è dato dalla diminuzione del numero di ore di cassa integrazione rilevati dalla Cassa Edile.

A ciascuno degli indicatori è attribuita l'incidenza ponderale del 25%.

PER CIO' CHE ATTIENE ALLA VERIFICA ANNUALE DEI PARAMETRI AZIENDALI SI FA' RIFERIMENTO ALL'ACCORDO NAZIONALE DI LUGLIO 2015 E QUANTO PREVISTO NEGLI ACCORDI NAZIONALI SOPRAVVENUTI.



Art. 7

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA

Della percentuale del 18,50% relativa al trattamento per gratifica natalizia (10%) e ferie (8,50%), prevista dall'art. 18 del CCNL del 19 aprile 2010, dovrà essere accantonata dal datore di lavoro presso la Cassa Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza (CEPIMA) un importo pari al 14,20%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3, par. a) dell'art. 24 del citato CCNL del 19 aprile 2010, compresa la maggiorazione per ferie, GFN e riposi annui.

Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla CEPIMA agli aventi diritto in due soluzioni: la prima nel periodo dal 15 giugno al 15 luglio, la seconda nel periodo delle feste natalizie, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione della Cassa stessa.

Art. 8

TRASFERITA E LOCALITA' DISAGIATE

Con riferimento all'articolo 21 1° 2° e 5° comma del CCNL 19/04/2010 all'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale e' stato assunto qualora la distanza, tra il cantiere in cui l'operaio è stato assunto e il cantiere in cui viene temporaneamente trasferito, superi i 35 km è dovuta una diaria, nella misura del 18% della retribuzione da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell'articolo 24 oltre al rimborso delle spese di viaggio.

In caso di pernottamento in luogo, l'impresa dovrà provvedere all'alloggio, al servizio mensa, come regolamentato dal successivo art. 10, ed inoltre al rimborso delle ulteriori spese per vitto, le quali ultime vengono forfettizzate in euro 14,00, da corrispondersi solo per i giorni di effettivo pernottamento.

In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto alla diaria di cui al comma precedente.

Art. 9

FERIE


Con riferimento all'art. 15 del CCNL del 19 aprile 2010 il periodo normale di ferie viene fissato in due settimane nel periodo Luglio – Agosto e una settimana nel periodo fra Natale e Capodanno, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive delle imprese e di comune accordo con la R.S.U. Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute in periodi anche frazionati concordati tra datore di lavoro e lavoratori

Art. 10

MENSA

Ai sensi dell'articolo 48 del CCNL del 19 aprile 2010, le parti concordano che il diritto per gli operai edili ad usufruire di un pasto caldo nei cantieri può essere conseguito nei seguenti modi articolo:

- a) distribuzione di un pasto caldo fornito da una ditta specializzata scelta dalla R.S.U. sotto la responsabilità della stessa anche con riferimento alla composizione ed alla qualità del pasto stesso;

A series of handwritten signatures in blue and red ink, likely representing the representatives of the workers' union (R.S.U.) and the employer, as mentioned in the text above. The signatures are arranged horizontally and are somewhat stylized and overlapping.

- b) il convenzionamento con una trattoria da individuare nei pressi del cantiere sotto la responsabilità della R.S.U.;
- c) mediante tickets restaurant..

Per i cantieri che abbiano un numero di addetti superiore a 100 ed una durata superiore a 18 mesi l'impresa, in alternativa alle soluzioni di cui alle lettere a), b) e c), potrà provvedere, ove le situazioni locali lo consentano, a:

- d) istituzione di una mensa aziendale per la distribuzione dei pasti caldi la cui composizione sarà scelta dalla RSU.

Tale soluzione, in ogni caso, deve trovare l'adesione di almeno il 60% degli operai interessati e tale adesione deve risultare da atto scritto da realizzare nella sede provinciale ed in tale atto deve risultare che la soluzione è cogente per tutti i dipendenti del cantiere e che quanti non vorranno usufruire della mensa aziendale perdono diritto al servizio di cui ai punti a), b) e c).

In ogni caso la distribuzione del pasto non deve portare modifiche o intralci nell'espletamento del normale orario di lavoro.

Il servizio di mensa aziendale verrà a cessare quando il numero dei dipendenti scenderà al di sotto delle 75 unità.

In tale caso, sarà ripristinato il servizio di cui ai punti a), b) e c).

Il costo del pasto di cui ai punti a) b), c) e d) è posto a carico del datore di lavoro e viene fissato in euro 0,661 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato, a decorrere dal 1 gennaio 2022.

E' facoltà del datore di lavoro, in alternativa a quanto previsto ai punti a) b), c) e d) riconoscere al lavoratore una indennità sostitutiva di pari valore.

Restano salve eventuali condizioni di miglior favore in atto esistenti.

In presenza di Consorzi, ATI e/o similari, fermo restando le condizioni di cui sopra, le imprese del Consorzio, ATI o similari dovranno approntare per tutti i lavoratori operanti nel cantiere, anche se dipendenti da altre imprese che non fanno parte del Consorzio, ATI, o similari, locali idonei per la consumazione del pasto a condizione che il cantiere sia limitato entro uno spazio ben determinato.


Art. 11 INDENNITA' DI TRASPORTO

Quando il posto di lavoro si trovi ubicato ad una distanza di oltre 2 Km. e fino a 10 Km. dal più prossimo capolinea di mezzo di pubblico trasporto urbano o, per i Comuni non serviti da mezzi di pubblico trasporto urbano, dal perimetro del centro abitato, sempre che l'impresa non provveda con mezzi propri al trasporto degli operai dal luogo di raccolta al posto di lavoro, è dovuta, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato, una indennità di 0,16 euro.

Ove la distanza, come sopra calcolata, fosse superiore ai 10 Km., l'indennità di che trattasi è dovuta nella misura di euro 0,25 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Per gli operai presenti in cantiere, nel caso di interruzione dell'attività lavorativa che non dipenda dalla volontà del lavoratore, la indennità di cui ai punti precedenti sarà conteggiata sulla base dell'orario giornaliero normale di lavoro.

Esclusivamente per la Città Capoluogo di Provincia agli operai che abbiano superato il periodo di prova ed a partire dal periodo di paga successivo a quello dell'assunzione, qualora i lavoratori optino all'utilizzo del mezzo di trasporto pubblico, verrà rimborsato il prezzo dell'abbonamento alle linee



urbane di trasporto pubblico dietro presentazione della speciale tessera rilasciata a prezzo agevolato dall'AMAT o METRO.

I trattamenti di cui sopra assorbono fino a concorrenza quelli di natura analoga eventualmente in atto effettuati dalle imprese.

Art. 12

ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

Con riferimento all'accordo nazionale del 1 luglio 2014, con decorrenza dal 1 ottobre 2014 il contributo dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi all'anzianità professionale edile sarà quello stabilito dal Fnape.

Detto contributo deve essere versato, a cura dei datori di lavoro, con le stesse modalità e nei tempi previsti per gli altri versamenti alla Cassa Edile Palermitana CEPIMA, la quale provvederà a stornarle al Fondo Nazionale APE.

Condizioni, termini e modalità per la maturazione dei benefici e per la loro erogazione sono quelli riportati al comma 5 dell'art. 29 del citato accordo del 1 luglio 2014.

Art. 13

CASSA EDILE

L'attività della Cassa Edile Palermitana Intersindacale Mutualità ed Assistenza "CEPIMA", è regolata dalle norme dello statuto vigente.

Il contributo di cui all'art. 36 comma 6 del CCNL del 19 aprile 2010 è fissato nella misura del 2,25%, da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al comma 3, par. a) dell'art. 24 del CCNL del 19 aprile 2010, maggiorati di accantonamento per GNF e riposi annui ed eventuali indennità aggiuntive.

Essi verranno ripartiti per i 5/6, pari a 1,875%, a carico dei datori di lavoro e per 1/6, pari a 0,375%, a carico dei lavoratori.

La quota di contribuzione a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.


Tutti i versamenti a Cassa Edile, dovranno essere effettuati dal datore di lavoro con periodicità mensile, entro la fine del mese successivo dalla data di scadenza del periodo di paga.

Il ritardo del versamento oltre il termine di cui sopra comporta, a carico dell'impresa inadempiente, l'interesse di mora calcolato nella misura del 50% del tasso stabilito dall'INPS per le sanzioni civili (omissioni).

Ai sensi dell'art. 108 del CCNL del 19 aprile 2010, le prestazioni della Cassa Edile, compresa la decontribuzione e la premialità per le imprese, verranno deliberate con cadenza annuale con accordo tra le Organizzazioni territoriali contraenti nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di Gestione, e sulla base dei criteri indicati al punto H del Protocollo sugli Organismi Bilaterali allegato all'accordo del 1 luglio 2014, ovvero "dovranno essere privilegiate le prestazioni per borse di studio e rimborsi per spese scolastiche e per indumenti e calzature di lavoro".

Restano, in ogni caso in vigore tutte le prestazioni vigenti fino a quando una nuova deliberazione non provveda espressamente a modificarle.

A decorrere dal 1 gennaio 2022 e fino a nuova deliberazione le prestazioni a favore di lavoratori e imprese sono quelle dell'allegato 1.



Art. 14
QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE

La quota di adesione contrattuale, prevista dal comma c) dell'art. 36 del CCNL del 19 aprile 2010, comprensiva della quota nazionale, a carico dei datori di lavoro e degli operai, viene stabilita nella percentuale di 1,42% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al comma 3, par. a) dell'art. 24 del CCNL del 19 aprile 2010, maggiorati di accantonamento per GNF e riposi annui ed eventuali indennità aggiuntive. a carico in egual misura degli operai e dei datori di lavoro.

La quota di adesione contrattuale a carico degli operai è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga, unitamente al contributo da essi dovuto alla Cassa Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza " CEPIMA ".

Le quote di adesione contrattuale devono essere versate a cura del datore di lavoro alla Cassa Edile, anzidetta, con le modalità e nei termini previsti per il contributo paritetico ad essa dovuto ai sensi indicati nell'art. 13 del presente contratto.

Con riferimento all'art. 37 del CCNL 19/04/2010 i lavoratori potranno cedere all'Organizzazione Sindacale da ciascun lavoratore indicata, mediante delega, secondo le modalità di cui all'accordo nazionale 25/7/1996, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore del lavoratore medesimo presso la CEPIMA.

L'importo e le modalità di cessione dell'importo stesso – cessione da effettuarsi tramite la predetta Cassa Edile – sono stabilite con la convenzione sottoscritta in data 26/1/74 dalle parti stipulanti il presente contratto integrativo e dalla medesima Cassa Edile.


Art. 15
DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL CONTRATTO

La dichiarazione scritta di adesione al CCNL 19/04/2010, al presente contratto integrativo provinciale, nonché allo Statuto ed al regolamento della Cassa Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza " CEPIMA ", da rilasciarsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 lett. b), del richiamato CCNL19/04/2010 dai datori di lavoro e dagli operai che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della Cassa Edile medesima, è raccolta da quest'ultima per quanto riguarda i lavoratori mediante invio ai medesimi di apposito modulo da restituire alla Cassa stessa debitamente compilato e firmato e, per quanto riguarda i datori di lavoro, mediante la sottoscrizione dell'apposita dichiarazione inserita nelle denunce mensili.

Art. 16
BORSA LAVORO

E' istituito, in conformità da quanto previsto dall'art.114 del CCNL vigente, presso gli enti bilaterali, quali la Scuola Edile (PANORMEDIL/CPT) uno sportello informatico per i lavoratori e per le imprese al fine di favorire l'incontro e l'incrocio fra domanda e offerta all'interno del mercato del lavoro con l'obiettivo di rafforzare le tutele occupazionali.

Le parti, unanimemente, concordano di rafforzare tale obiettivo mediante l'istituzione di convenzioni con i Centri per l'Impiego e Anpal e specifici protocolli con gli enti regionali preposti alla formazione professionale.



Articolo 17 OSSERVATORIO

Le parti concordano di istituire un osservatorio con i seguenti compiti :

- 1) monitoraggio negli appalti pubblici e privati dei parametri di congruità previsti dal Decreto Semplificazioni del 2020 – DI 76 del 16 luglio 2020 oltre che dall'avviso comune del maggio 2007 al fine di limitare il fenomeno del lavoro nero o irregolare.
- 2) monitoraggio negli appalti pubblici e privati circa l'applicazione del contratto edile, il cui ambito di applicazione è strettamente connesso con l'attività, oggetto dell'appalto o della concessione, svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, al fine di arginare il fenomeno dell'elusione contrattuale che determina anche un danno alle casse dell'ente
- 3) Incrocio dati con tutti gli enti previdenziali e le stazioni appaltanti.

Art. 18 CARENZA MALATTIA

Le parti riconfermano, con decorrenza 1 gennaio 2022, e per tutto 2022, che, in caso di assenza per malattia di durata massima di 3 giorni, la Cassa Edile riconoscerà una indennità equivalente al costo dell'evento al netto di imposte e contributi. Il costo di tale prestazione verrà condiviso tra le somme disponibili dei lavoratori e delle imprese.

Art. 19 FORMAZIONE PROFESSIONALE E SICUREZZA SUL LAVORO

L'ente unico per la formazione e sicurezza in edilizia Panormedil-Cpt gestisce, in applicazione del CCNL del 19 aprile 2010, la formazione professionale in edilizia e promuove il miglioramento della sicurezza e dell'igiene del lavoro nei cantieri attraverso una politica attiva della sicurezza e la formazione delle figure addette (RIs, Rsp, Addetti alle emergenze e ai ponteggi, etc.).


La misura del contributo stabilito dall'art. 91 del CCNL del 19 aprile 2010, dovuto all'ente unico per la formazione e sicurezza in edilizia Panormedil-Cpt è fissato nella misura complessiva dello 0,68%, di cui 0,48% per la formazione e 0,20% per la sicurezza, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al comma 3, par. a) dell'art. 24 del CCNL del 19 aprile 2010, maggiorati di accantonamento per GNF e riposi annui ed eventuali indennità aggiuntive, a carico dei datori di lavoro.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale, (RLST), istituito con accordo interconfederale del 22 giugno 1995 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti.

Esso svolge i compiti previsti dal protocollo integrativo al citato accordo interconfederale e dall'art. 87 del CCNL del 19 aprile 2010.

Con decorrenza 1 gennaio 2022, il contributo, a carico dei datori di lavoro, da versare alla Cassa Edile per il "Fondo rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza", per la copertura degli oneri derivanti dall'attività dei RLST, viene fissato nello 0,11% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al comma 3, par. a) dell'art. 24 del CCNL del 19 aprile 2010, maggiorati di accantonamento per GNF e riposi annui ed eventuali indennità aggiuntive.

Tali somme accantonati dalla Cassa Edile saranno versate all'Associazione RLST di Palermo.



Art. 20
QUOTE SINDACALI

Con riferimento all'art. 37 del CCNL del 19 aprile 2010 i lavoratori potranno cedere all'Organizzazione Sindacale da ciascun lavoratore indicata, mediante delega e con le modalità di cui all'accordo nazionale del 25/7/1996 allegato V) un importo da prelevarsi sugli accantonamenti per GNF e riposi annui, effettuati a favore del lavoratore medesimo presso la CEPIMA. L'importo e le modalità di cessione dell'importo stesso – cessione da effettuarsi tramite la predetta Cassa Edile – sono stabilite con la convenzione sottoscritta in data 26/1/74 dalle parti stipulanti il presente contratto integrativo e dalla medesima Cassa Edile.

Art. 21
ITS

Ai sensi dell'art.12 della nota verbale, previsto dal CCNL 19/04/2010, l'indennità territoriale di settore che a partire dal 01/01/2011 ha conglobato l'elemento economico territoriale, resta ferma nelle cifre in atto applicate.

Art. 22
Appalti e subappalti/affidamenti

Al fine di individuare metodi e procedure di controllo relative alla regolarità contributiva, retributiva e di rispetto delle norme che regolano il rapporto di lavoro, si ritiene necessario che le parti (OO.SS. – imprese aggiudicatarie- affidatarie-subaffidatarie-subappaltatrici) calendarizzino incontri con cadenza almeno semestrale.

Art.23
CONTRATTAZIONE DI SITO


Le parti, relativamente agli appalti nei quali si applica la contrattazione di anticipo prevista per le grandi opere o per le opere strategiche, concordano di istituire i delegati di sito o di cantiere che avranno il compito di coordinare la rappresentanza sindacale delle diverse aziende e di indire congiuntamente o disgiuntamente dalle segreterie provinciali l'assemblea retribuita per tutti lavoratori impegnati nell'appalto a prescindere dalla dimensione aziendali e dal contratto applicato.

IMPIEGATI

Art. 24
PREMIO DI PRODUZIONE IMPIEGATI

Ai sensi dell' art. 46, nota a verbale, del CCNL 19/04/2010 , il premio di produzione che, a partire dal 01/01/2011, ha conglobato l' elemento economico territoriale, risulta fissata nelle seguenti cifre:

- Categoria 1° livello 7	euro 390.22
- Categoria 1° livello 6	euro 358.15
- Categoria 2° livello 5	euro 297.07



- Assistente Tecnico liv. 4	euro	269.05
- Categoria 3° livello 3	euro	248.01
- Categoria 4° livello 2	euro	221.64
- Categoria 4° primo impiego liv. 1	euro	190.74

**Art. 25
EVR**

La determinazione dell'EVR per gli impiegati avverrà con le stesse modalità previste dall'articolo 6 relativamente agli operai.

**Art. 26
INDENNITA' DI TRASPORTO**

Agli impiegati che prestano la loro opera nella città di Palermo è dovuto il rimborso del costo dell'abbonamento a prezzo agevolato ai mezzi AMAT o METRO.

Per gli impiegati destinati a lavori che si eseguono nelle località previste dall'art. 11 della parte operaia, è dovuta una indennità giornaliera di euro **1,30** per le località situate fra i 2 e i 10 Km e di euro **2,10** per le località situate oltre i 10 Km.

**Art. 27
MENSA**

Con decorrenza 1 gennaio 2022, agli impiegati è dovuto il ticket restaurant o una indennità sostitutiva di mensa nella misura di euro 5,29 per ogni giornata di effettiva presenza.

Il suddetto importo comprende forfettariamente l'incidenza sulla mensa delle ferie, festività, 13°, premio annuo e premio di fedeltà.

Per i cantieri nei quali viene istituita la mensa, si applica il comma 2 del precedente art. 10.

**Art. 28
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Per quanto non regolamentato nel presente contratto integrativo si fa riferimento al CCNL del 19 aprile 2010 ed all'accordo nazionale del 1 luglio 2014.

**Art. 29
DECORRENZA E DURATA**

Il presente Contratto Collettivo Integrativo Territoriale decorrerà dal 1 gennaio 2022 e sino alla naturale decadenza.

The bottom of the page features several handwritten signatures. On the left, there is a prominent signature in blue ink. To its right, there are several signatures in red ink, including one that appears to be 'Sabatini' and another that looks like 'Lallo'.

TABELLA DELLE PRESTAZIONI DI CASSA EDILE A FAVORE DEI LAVORATORI

	PRESTAZIONE	REQUISITI RICHIESTI	DOTAZ. FINANZ. (% SU TOT. DISP.)
1	<p>VISITE MEDICHE ANNUALI OPERAI E IMPIEGATI La Cassa Edile rimborserà alle imprese il costo delle visite mediche fino ad un massimo di € 20,00 per addetto.</p>	<p>LE IMPRESE DEVONO ESSERE IN REGOLA CON I VERSAMENTI CONTRIBUTIVI. GLI OPERAI DEVONO RISULTARE ISCRITTI ALLA CASSA EDILE E GLI IMPIEGATI AL PREVEDI.</p>	25%
2	<p>CARENZA MALATTIA IMPIEGATI La Cassa Edile rimborserà alle imprese il costo delle giornate di malattia del personale impiegato alle dirette dipendenze dell'impresa, fino a un massimo di 5 gg per anno, sulla base delle retribuzioni effettivamente erogate e fino ad un massimo di € 500,00 per addetto.</p>	<p>LE IMPRESE DEVONO ESSERE IN REGOLA CON I VERSAMENTI CONTRIBUTIVI. GLI IMPIEGATI DEVONO RISULTARE ISCRITTI AL PREVEDI.</p>	20%
3	<p>DOTAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE La Cassa Edile rimborserà alle imprese il costo sostenuto per l'acquisto di dispositivi di protezione per la sicurezza del lavoro. Il rimborso sarà erogato una tantum per un massimo di € 150,00 per anno. Il Comitato di gestione dell'Ente potrà, in alternativa, optare per l'acquisto diretto e la distribuzione dei dispositivi.</p>	<p>LE IMPRESE DEVONO ESSERE IN REGOLA CON I VERSAMENTI CONTRIBUTIVI.</p>	20%
4	<p>ASSEVERAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI La Cassa Edile rimborserà alle imprese il costo sostenuto per l'ottenimento di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro riconosciuto a livello internazionale ovvero per l'ottenimento dell'asseverazione, rilasciata dal CPT, che attesti l'adozione di un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Il costo massimo rimborsabile è di € 1.500,00.</p>	<p>LE IMPRESE DEVONO ESSERE IN REGOLA CON I VERSAMENTI CONTRIBUTIVI. PER OTTENERE IL CONTRIBUTO LE IMPRESE DOVRANNO GIÀ ESSERE IN POSSESSO DI SOA E DI CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ISO 9000. IL RIMBORSO POTRÀ AVVENIRE PREVIA PRESENTAZIONE DI RELATIVA FATTURA.</p>	20%

5	<p>DOTAZIONE DI SOFTWARE ED HARDWARE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE E GESTIONE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE La Cassa Edile rimborserà alle imprese il costo sostenuto per l'acquisto di dispositivi software e hardware per un massimo di € 2.000,00 per cantiere e per un massimo di due cantieri. Il sistema permette di rilevare la presenza di operai eventualmente non in regola, nonché di fornitori, tecnici e personale della committenza etc.</p>	<p>LE IMPRESE DEVONO ESSERE IN REGOLA CON I VERSAMENTI CONTRIBUTIVI. PER OTTENERE IL CONTRIBUTO LE IMPRESE DOVRANNO GIÀ ESSERE IN POSSESSO DI SOA, DI CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ISO 9000 E DI SISTEMI CERTIFICATI DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.</p>	10%
6	<p>CONTRIBUTO PER RISPONDERE AI CRITERI CAM (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) DOTANDOSI DI UN PROTOCOLLO CERTIFICATO (LEED, ITACA o similari) La Cassa Edile rimborserà alle imprese il costo sostenuto per dotarsi di un protocollo certificato per un massimo di € 7.000,00 per cantiere e per un massimo di due cantieri.</p>	<p>LE IMPRESE DEVONO ESSERE IN REGOLA CON I VERSAMENTI CONTRIBUTIVI. PER OTTENERE IL CONTRIBUTO LE IMPRESE DOVRANNO GIÀ ESSERE IN POSSESSO DI SOA, DI CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ISO 9000 E DI SISTEMI CERTIFICATI DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.</p>	10%
7	<p>ASSISTENZE ALLA FAMIGLIA <u>REGALO NOZZE</u>: La Cassa Edile riconoscerà al lavoratore che ne farà richiesta entro 45 gg successivi alla celebrazione delle nozze la somma di €330. <u>PREMIO NASCITA</u>: La Cassa Edile riconoscerà al lavoratore per la nascita di ogni figlio la somma di €300 (fino ad un massimo di €20.000 annui). <u>CONTRIBUTO ASILO NIDO</u>: La Cassa Edile riconoscerà al lavoratore, per ogni figlio a carico, la somma di €100. <u>CONTRIBUTO SPESE SPORTIVE</u>: La Cassa Edile riconoscerà al lavoratore, per ogni figlio a carico, il rimborso del 50% delle spese sostenute per attività sportive/palestra, per un importo massimo di €150. <u>CONTRIBUTO AFFITTO</u>: La Cassa Edile riconoscerà al lavoratore un contributo affitto di €150 per redditi complessivi lordi da 0 a 15.000€; €100 per redditi complessivi lordi da 15.001 a 25.000€; €50 per redditi complessivi lordi da 25.001 a 30.000€. (VEDI NOTA *****) <u>CONTRIBUTO FAMIGLIE NUMEROSE</u>: La Cassa Edile riconoscerà al lavoratore con minimo 3 figli a carico la somma di €50 per ogni figlio; se il figlio a carico è disabile la somma viene aumentata a 80€. <u>SPESE FUNERARIE</u>: La Cassa Edile riconoscerà alla vedova, ai figli o ai genitori del lavoratore defunto la somma di €2.200; <u>SPESE LUTTO</u>: La Cassa Edile riconoscerà al lavoratore per la morte del coniuge o dei figli a carico la somma di €1.000.</p>	<p>IL LAVORATORE DEVE AVERE 600 ORE DICHIARATE IN CASSA EDILE NELL'ANNO EDILE DI RIFERIMENTO. PER IL CONTRIBUTO SPESE SPORTIVE IL LAVORATORE DOVRÀ CORREDARE L'APPOSITA DOMANDA PREDISPOSTA DALLA CASSA EDILE DELLE RICEVUTE DELLE SPESE SOSTENUTE E DELLO STATO DI FAMIGLIA. PER IL CONTRIBUTO AFFITTO IL LAVORATORE DOVRÀ CORREDARE L'APPOSITA DOMANDA PREDISPOSTA DALLA CASSA EDILE CON IL CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO E LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL NUCLEO FAMILIARE.</p>	

8	<p>ASSISTENZE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO</p> <p><u>CONCORSO SPESE SCOLASTICHE:</u> La Cassa Edile riconoscerà al lavoratore per ogni figlio a carico regolarmente iscritto e che frequenta per la prima volta (non ripetente) la classe 1° secondaria di primo grado la somma di €150; le classi 2° e 3° secondaria di primo grado la somma di €100; le classi 1° e 3° secondaria di secondo grado la somma di €270; le classi 2°, 4° e 5° secondaria di secondo grado la somma di €200.</p> <p><u>BORSA DI STUDIO:</u> La Cassa Edile riconoscerà al lavoratore per ogni figlio a carico che viene promosso alla frequenza dell'anno successivo nella scuola secondaria di II grado la somma di €250 se ha la media di 8/10 o la somma di €130 se ha la media di 7/10;</p> <p><u>SUSSIDIO UNIVERSITÀ:</u> La Cassa Edile riconoscerà ai figli a carico del lavoratore che sono regolarmente iscritti e che frequentano in corso l'università la somma di €1.000 purché abbiano superato almeno 5 materie l'anno precedente.</p> <p><u>PREMIO LAUREA:</u> La Cassa Edile riconoscerà ai figli del lavoratore che si laureano, massimo un anno fuori corso, le seguenti somme</p> <p>€1.000 per voto di laurea superiore a 95/110; €1.400 per voto di laurea di 110/110; €1.600 per voto di laurea di 110/110 con lode.</p>	<p>IL LAVORATORE DEVE AVERE 600 ORE DICHIARATE IN CASSA EDILE NELL'ANNO EDILE DI RIFERIMENTO.</p>	
	<p><u>CONTRIBUTO ACQUISTO TABLET/PC:</u> La Cassa Edile riconoscerà al lavoratore per ogni figlio a carico regolarmente iscritto e che frequenta la scuola un contributo di €150 per l'acquisto di un tablet o di pc sia esso fisso o portatile.</p>	<p>IL LAVORATORE DEVE AVERE 1000 ORE DICHIARATE IN CASSA EDILE NELL'ANNO EDILE DI RIFERIMENTO. IL LAVORATORE DOVRÀ CORREDARE L'APPOSITA DOMANDA PREDISPOSTA DALLA CASSA EDILE DELLE RICEVUTE DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEL PRODOTTO LA CERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE E FREQUENZA SCOLASTICA E DELLO STATO DI FAMIGLIA.</p>	

